

SCHEDA REGIONALE – REGIONE CALABRIA

Indice tematico:

- 1. Affidamento familiare*
- 2. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 3. Sanità*
- 4. Diritto all'istruzione*
- 5. Child rights governance*
- 6. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 7. Sostegno alle attività oratoriali e similari*
- 8. Edilizia residenziale pubblica*
- 9. Edilizia residenziale per minori*
- 10. Edilizia scolastica*
- 11. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 12. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 13. Educazione alla legalità*
- 14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*

1. *Affido familiare*

L'istituto giuridico dell'affido familiare è previsto dalla legge nazionale 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia. In attuazione della normativa nazionale in materia, la Giunta regionale della Calabria ha elaborato le "*Linee guida sull'affidamento familiare*", che introducono i seguenti parametri:

- Requisiti degli aspiranti all'affido familiare:
 - spazio nella propria vita e nella propria abitazione per accogliere un'altra persona;
 - disponibilità affettiva, desiderio di accompagnare per una parte della sua vita un minore da 0 a 18 anni e di aiutarlo nella crescita e nell'acquisizione della propria autonomia, valorizzandone risorse e potenzialità;
 - consapevolezza della presenza della famiglia di origine e volontà di favorirne la relazione con il minore;
 - capacità di gestire l'affido, relazionandosi in maniera significativa con il minore e con la sua famiglia di origine, rispettando le loro origini e la loro storia;
 - capacità di mediare gli eventuali conflitti;
 - disponibilità a partecipare ad attività di formazione e di confronto, attraverso colloqui ed incontri periodici con la partecipazione di operatori del Gruppo tecnico per l'Affido e di esperti in varie discipline (giuridica, sanitaria, sociale, psicologica, pedagogica e interculturale);
 - non rilevano il reddito o il tenore di vita della famiglia affidataria.
- *Albo degli affidatari*: alla selezione degli aspiranti affidatari segue la costituzione dell'Albo per ciascun distretto, che confluisce nell'Albo del Centro Affidi provinciale che, a sua volta, confluisce nell'Albo Regionale degli affidatari, dove vengono iscritte le famiglie e/o le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento e dove vengono registrate le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.
- *Documento di affidamento*: stabilisce l'abbinamento e le condizioni dell'affidamento, modificabili in seguito alle verifiche periodiche, e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - obiettivi generali e obiettivi specifici;
 - durata prevista;
 - vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;
 - impegni della famiglia di origine, in relazione alle modalità e alla periodicità dei rientri del minore, nonché ai rapporti tra le due famiglie;
 - impegni della famiglia affidataria, in relazione ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore, al rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione ai gruppi di sostegno;
 - programma degli interventi;
 - responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi;
 - cadenza e modalità delle verifiche del progetto: predisposizione di una griglia che consenta di mettere a confronto la situazione di partenza con i cambiamenti registrati ad ogni verifica.
- Misura del contributo economico giornaliero da corrispondere alle famiglie affidatarie, a decorrere dal 1° gennaio 2008:
 - i. affido familiare residenziale: € 20,00.

- ii. affido familiare diurno con mensa: € 10,00.
- iii. affido familiare diurno senza mensa: € 7,00.
- iv. affido familiare di minori in situazioni di handicap: € 30,00.

Inoltre, si segnala che:

- le prestazioni assistenziali di tipo sanitario sono a totale carico del SSN;
 - dal contributo economico di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il Giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, nonché le somme che il Giudice tutelare abbia già destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore;
 - nelle situazioni in cui la famiglia di origine del minore risulti in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio (dichiarazione ISEE per redditi superiori ai 25.000,00 € annui), il servizio sociale territorialmente competente concorda l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia o alla persona affidataria.
- *Gruppo tecnico per l'Affido*: costituisce il primo livello di una rete di servizi per l'affido familiare organizzata secondo il principio della sussidiarietà. Opera in un ambito territoriale che coincide con quello dei Distretti sanitari, e agisce in modo tale da garantire le condizioni necessarie affinché l'affidamento si realizzi in modo da rispondere adeguatamente ai bisogni del minore e della sua famiglia di origine. In particolare, seleziona e prepara gli aspiranti affidatari e si occupa dell'abbinamento tra minori e famiglie.
 - *Centro Affidi*: costituisce il secondo livello della rete di servizi per l'affido, e opera in un ambito territoriale più ampio rispetto a quello del Gruppo tecnico (livello provinciale). Ha il compito di coordinare e monitorare gli interventi relativi agli affidi disposti nei propri ambiti territoriali, predisporre una relazione annuale che illustri le attività svolte e le iniziative promosse sul territorio e gestire la Banca Dati Provinciale.
 - *Coordinamento regionale per l'affidamento*: istituito a completamento della rete di servizi per l'affido descritta, ha il compito di promuovere l'affidamento familiare su tutto il territorio calabrese e creare opportunità di raccordo e confronto tra le diverse Istituzioni ed organizzazioni impegnate nel settore. Inoltre, si occupa di produrre una relazione annuale di conoscenza e diffusione delle attività svolte, da sottoporre alla Giunta regionale.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 9 NOVEMBRE 2007, N. 706 "LINEE-GUIDA SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA REGIONE CALABRIA. REVOCA D.G.R. N. 474/2002"

2. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Regione Calabria, al fine di accogliere, tutelare e proteggere i minori vittime di abusi e maltrattamenti, ha istituito centri specialistici regionali in grado di prendersi cura di bambini e adolescenti allontanati dal nucleo familiare con provvedimento dell’Autorità giudiziaria, introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: minori vittime o presunte vittime di abusi e/o gravi maltrattamenti, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 15 anni, provenienti da tutta Italia con priorità accordata ai minori residenti in Calabria¹. Tali limiti di età devono intendersi in termini sufficientemente flessibili e non aprioristicamente rigidi.
- Capacità ricettiva: può variare da un minimo di 7 posti ad un massimo di 9.
- Tipologie di servizi erogati:
 - *accoglienza residenziale*, 24 ore su 24, per tutto l’anno;
 - *diagnosi e trattamento*, in casi di abusi e maltrattamenti accertati, attraverso un’équipe di esperti che opera in stretto raccordo con i Servizi territoriali titolari dei casi, condividendo i progetti di presa in carico dei minori. Possono usufruire del servizio anche i nuclei familiari dei minori abusati;
 - *consulenza psico-sociale*: servizio di sportello e telefonico, rivolto ad operatori dei servizi socio-sanitari, della scuola e del terzo settore che, nel corso delle proprie attività, si trovino a fronteggiare fenomeni di grave disagio di bambini e adolescenti;
 - *ascolto protetto ai fini giudiziari*, rivolto ai minori vittime di abusi o maltrattamenti, sia in fase di acquisizione delle Sommarie Informazioni Testimoniali sia in fase di Incidente probatorio;
 - *spazio neutro*: si configura come un luogo protetto volto a creare il miglior contesto possibile per lo svolgimento degli incontri protetti con il genitore che abbia visto ridotta o decaduta la propria potestà;
 - *consulenza legale*: servizio rivolto a tutti gli operatori del settore che debbano essere formati per rispondere alle difficoltà del sistema giudiziario.
 - *numero verde*: fornisce consulenza telefonica ed opera per favorire la prevenzione e l’intervento nei casi di presunto abuso ai danni dell’infanzia. Risponde al numero 800 912 300 ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 19,30.
- *Progetto Quadro*: elaborato, in collaborazione con la struttura, dai Servizi competenti cui spetta la titolarità e la responsabilità del minore. Nel Progetto devono essere definiti gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.
- *Progetto di intervento individualizzato*: elaborato dalla struttura ospitante e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi.

¹ Si segnala che la Regione non fornisce una definizione chiara di “residenza” e non esplicita cosa debba intendersi con l’espressione “minori residenti in Calabria”; si noti, infatti, come la normativa generale sull’assistenza sociale preveda che il sostegno a minori in difficoltà sia di competenza del territorio in cui si trovano, anche qualora si tratti di minori non iscritti all’anagrafe della popolazione residente.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 28 SETTEMBRE 2007, N. 632 “PROSECUZIONE COMUNITÀ SPECIALISTICHE PER MINORI”
- R. R. 23 MARZO 2010, N. 6 “REGOLAMENTO ATTUATIVO REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO. TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER I MINORI: CENTRI SPECIALISTICI PER LA CURA E LA PROTEZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI IN SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO”

3. Sanità

La Regione Calabria riconosce e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, prestando particolare attenzione alla tutela della salute per donne, bambini e adolescenti. A tal fine, la Regione ha previsto quanto segue:

- Tipologie di interventi:
 - *tutela della salute della donna*: Progetto obiettivo “Materno infantile”, finalizzato alla tutela di donne e bambini nel corso del naturale percorso di crescita, sia sul piano della prevenzione che su quello sociale e sanitario;
 - *tutela e promozione della procreazione cosciente e responsabile*: prevenzione e monitoraggio delle malformazioni e delle malattie genetiche, anche tramite la diagnosi prenatale;
 - *prevenzione delle patologie pre-natali e neonatali*: informazione, counseling e sostegno psicologico al singolo e alla coppia al fine di promuovere una sessualità serena e consapevole;
 - *tutela della gravidanza e della nascita*: prevenzione e cura dell'infertilità femminile e maschile, accompagnamento nel percorso di riproduzione assistita;
 - *potenziamento della rete dei consultori*: assistenza nel corso della gravidanza, del parto e del puerperio, sia in sede ospedaliera che territoriale;
 - *tutela della salute dei minori, con particolare attenzione a portatori di handicap*: adeguamento e migliore utilizzo della professionalità delle ostetriche, sia a livello ospedaliero che territoriale, affinché possano gestire attivamente, autonomamente e con precise responsabilità la gravidanza, il parto e il puerperio fisiologici;
 - *tutela della salute della donna in menopausa*: prevenzione e cura delle patologie legate alla menopausa, con particolare attenzione alla prevenzione dell'osteoporosi.
- Aree specifiche di intervento:
 - *Percorso nascita*: potenziare gli interventi di prevenzione (difetti congeniti, patologie prenatali), assistenza al parto e promozione del parto naturale.
 - *Assistenza pediatrica*: facilitare l'accesso degli utenti alle prestazioni, migliorare il coordinamento della rete pediatrica regionale, soprattutto per quel che riguarda le malattie rare, assicurare a bambini affetti da malattie croniche o terminali la permanenza nel proprio domicilio per il maggior tempo possibile, favorendo l'ospedalizzazione a domicilio.

- *Adolescenza ed età evolutiva*: realizzare interventi preventivi volti ad individuare le fragilità tipiche di questa fascia d'età e a riconoscere situazioni di disagio giovanile che rischiano di causare devianza ed esclusione sociale.
- *Piano regionale per la Salute*: rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e per il funzionamento dei servizi volti a soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale.
- *Relazione sanitaria regionale*, predisposta dalla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio regionale: valuta lo stato di salute della popolazione e i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal Piano regionale per la Salute.
- *Piano attuativo*: è lo strumento di pianificazione triennale attraverso il quale le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, in relazione alle risorse disponibili e alle previsioni del Piano regionale per la Salute, programmano le proprie attività. Il Piano è negoziato con il Dipartimento regionale della Sanità sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale entro il 30 ottobre di ogni anno, acquisite le proposte della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
- Istituzione della *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale*: è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale, nonché l'organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria. Si riunisce con cadenza almeno trimestrale con l'obiettivo di esprimere pareri sugli atti, gli interventi e le proposte in materia di programmazione sanitaria.

La produzione legislativa regionale si è inoltre concentrata sulla tutela affettiva dei minori sottoposti a trattamenti sanitari, adottando le seguenti disposizioni, dirette a prevenire turbamenti psico-affettivi nei minori di dodici anni ricoverati o sottoposti a trattamenti terapeutici anche ambulatoriali:

- facoltà di accesso e permanenza nel reparto in cui il minore è ricoverato, nell'arco delle 24 ore, da parte dei genitori esercenti la patria potestà nonché di altri soggetti da essi delegati. Tale facoltà è limitata in presenza di comprovate ragioni igienico-sanitarie;
- possibilità di usufruire del posto letto, se istituito, o di richiedere l'adozione di provvedimenti, anche a carattere temporaneo, che consentano la permanenza dei genitori o loro delegati nelle ore notturne;
- facoltà, da parte dei genitori o di loro delegati, di assistere alle visite mediche e ambulatoriali, ai prelievi per esami di laboratorio e alle medicazioni, purché non sussistano controindicazioni di natura igienico-sanitaria;
- presenza di locali adeguatamente attrezzati, che consentano al minore di esercitare attività di gioco e di studio, compatibilmente con lo stato di salute e con i trattamenti terapeutici praticati;
- possibilità di un rientro temporaneo del minore in famiglia e contestuale conservazione della disponibilità del posto letto, compatibilmente con lo stato di salute e con i trattamenti terapeutici praticati.

Normativa di riferimento:

- L.R. 19 MARZO 2004, N. 11 “PIANO REGIONALE PER LA SALUTE 2004/2006”
- L.R. 28 MARZO 1986, N. 11 “TUTELA AFFETTIVA DEI MINORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI SANITARI”

4. Diritto all'istruzione

La Regione Calabria, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano l'esercizio del diritto allo studio causando fenomeni di disadattamento o emarginazione, ha legiferato come segue:

- Destinatari: alunni delle scuole statali e non statali, frequentanti i corsi per adulti – ivi comprese le persone in stato di detenzione – nonché i minori ospiti di case di rieducazione e i minori appartenenti a comunità nomadi. Ulteriori requisiti sono stabiliti per l'accesso a specifiche misure di sostegno (vedi sotto).
- Tipologie di interventi:
 - *servizi di mensa*, rivolti ad alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e paritaria, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado a tempo prolungato; il contributo regionale è determinato sulla base del parametro di € 0,52 ad alunno, per un massimo di 200 giorni all'anno.
 - *servizi di trasporto*, intesi come facilitazioni di viaggio per gli alunni che frequentino le scuole materne statali e dell'obbligo in località diverse da quelle di residenza; il contributo copre il 90% del costo effettivo del servizio. Per l'assegnazione dei contributi, viene data priorità alle esigenze di trasporto di alunni disabili.
 - *servizi abitativi*, che garantiscono posti gratuiti in convitti o semiconvitti per studenti che frequentino istituzioni scolastiche all'interno della Regione non presenti nel Comune di residenza e raggiungibili con eccessivo disagio per mancanza di linee di collegamento o per considerevoli tempi di percorrenza. Il contributo, per l'intero anno scolastico, risulta essere pari ad € 900,00 per il convitto e ad € 200,00 per il semiconvitto.
 - *fornitura di libri scolastici*, gratuita per gli alunni della scuola elementare, nonché per gli alunni della scuola media, se in condizioni di particolare e comprovato disagio economico e per gli alunni portatori di handicap, in relazione ad esigenze di carattere economico.
 - *assegni di studio*, erogati in favore di alunni particolarmente capaci e meritevoli delle scuole secondarie superiori in situazioni di disagio economico, finalizzati a consentire loro il proseguimento degli studi; si tratta di interventi destinati al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio, alloggio e mensa. Il contributo viene erogato a studenti che abbiano riportato una media dei voti non inferiore agli 8/10, ed è differenziato per fasce di reddito come segue:
 - i. € 1.000,00 per redditi fino ad € 10.000,00;
 - ii. € 750,00 per redditi tra € 10.001,00 ed € 20.000,00;

iii. € 500,00 per redditi tra € 20.001,00 ed € 40.000,00.

- *servizi per sostenere la frequenza degli alunni disabili*, attraverso l'assegnazione di contributi regionali ai Comuni per il potenziamento e/o la costituzione di laboratori attrezzati con materiale didattico o specialistico per favorire l'apprendimento e migliorare le capacità relazionali.

In particolare, la Regione Calabria ha elaborato il *Programma di interventi 2008-2010 per l'integrazione scolastica degli alunni disabili*, nell'ambito del quale sono state introdotte le seguenti misure:

- i. *Centri territoriali di supporto per l'handicap*, che gestiscono e coordinano le attività legate all'utilizzo di sussidi tecnico-informatici utilizzati nel sostenere l'attività didattica di studenti portatori di handicap, procurando le necessarie attrezzature alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta e formando gli operatori destinati al loro utilizzo;
 - ii. Potenziamento della dotazione dei mezzi di trasporto per alunni con deficit motorio, per cui l'importo massimo del finanziamento erogabile ad ogni Comune è pari ad € 50.000,00;
 - iii. Interventi per favorire l'accesso e la frequenza scolastica di alunni con disabilità: personale aggiuntivo assistenziale ed educativo, servizio di trasporto speciale ed acquisto di ausili didattici particolarmente onerosi. L'importo massimo del finanziamento erogabile ad ogni Comune è pari ad € 25.000,00;
 - iv. Per l'anno 2008, l'ammontare totale del finanziamento regionale in favore di interventi a sostegno di alunni portatori di handicap è stato pari ad € 675.000,00.
- Contributi da parte dell'utenza, limitatamente ai servizi di mensa e di trasporto, in base alle condizioni economiche familiari nonché alle fasce di reddito individuate dai Comuni. Sono invece esenti dal contribuire ai costi dei servizi gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, nonché gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, purché versino in condizioni economiche disagiate.
 - Disposizioni finanziarie: la spesa per la realizzazione degli interventi descritti viene determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e, per l'anno 2009, è stata pari ad € 10.850.000,00.
 - Istituzione dell'*Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi* incaricato, tra l'altro, di: rilevare le carenze edilizie e strutturali di edifici scolastici, definendo gli indicatori necessari per le priorità negli interventi; procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei tassi di evasione presenti nella scuola dell'obbligo; proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a più alto indice di degrado sociale; individuare iniziative in materia di orientamento professionale, in collegamento con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
 - Istituzione della *Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente*, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di diritto all'istruzione.

- *Conferenza regionale sulle politiche per l'attuazione del diritto allo studio*, indetta ogni tre anni dalla Regione con l'obiettivo di individuare priorità ed interventi da realizzare in materia di diritto all'istruzione. Inoltre, la Conferenza è tenuta ad esaminare l'incidenza sociale degli interventi realizzati e la loro attuazione in rapporto alla disponibilità delle risorse.
- *Programma regionale triennale degli interventi*: elaborato entro il mese di dicembre successivo all'indizione della Conferenza regionale, definisce la politica regionale di sviluppo dei servizi sulla base degli indirizzi della programmazione triennale generale, delle indicazioni fornite dalla Conferenza regionale e del parere espresso dalla Consulta regionale.
- *Piano annuale regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente*: sottoposto all'approvazione della Giunta regionale che, entro il 10 settembre, provvede all'attribuzione ai Comuni dei fondi previsti nel Piano, sentito il parere della Consulta regionale.
- *Piano annuale comunale*: elaborato entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base delle priorità fissate dal Programma regionale triennale, delle risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci.

Normativa di riferimento:

- L.R. 8 MAGGIO 1985, N. 27 "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO"
- D.G.R. 16 DICEMBRE 2009, N. 850 "LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27. APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO 2009"
- D.G.R. 5 APRILE 2008, N. 240 "LEGGE REGIONALE N. 27/1985. PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2008"
- D.G.R. 15 MARZO 2005, N. 293 "INTERVENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27. PIANO ANNUALE 2005"

5. Child rights governance

In materia di *child rights governance*, la Regione Calabria ha istituito la figura e l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, senza distinzione di colore, religione, cultura ed etnia.

Al Garante sono assegnate le seguenti funzioni:

- vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

- promuove la diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento delle bambine, dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti;
- accoglie segnalazioni su casi di violazione dei diritti dei minori e sollecita le Autorità competenti ad adottare adeguati interventi per rimuoverne le cause;
- segnala alle Autorità competenti fattori di rischio o di danno per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;
- vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione audiovisiva e telematica e della stampa sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni;
- promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso in infanzia e in adolescenza;
- promuove, in collaborazione con gli Enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare attenzione al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;
- vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;
- fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, e istituisce un elenco al quale può attingere anche il Giudice competente per la nomina di tutori o curatori, ai quali il Garante assicura consulenza e sostegno;
- verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
- collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- formula proposte ed esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante può:

- stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
- stabilire intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori;
- istituire e gestire un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliono denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.

Inoltre il Garante, per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle disposizioni regionali in materia, si avvale della collaborazione di:

- *Ufficio del Garante*, con sede presso il Consiglio regionale;
- *Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, organizzata ogni tre anni dal Consiglio regionale con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e sulle problematiche relative ad infanzia e adolescenza;
- *Difensore Civico*, incaricato di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare la propria attività con quella del Garante, nell'ambito delle rispettive competenze.

Infine, il Garante è tenuto a riferire in Consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta ed a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, che illustri iniziative e programmi in favore dei minori, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare.

Il Consiglio regionale esamina la relazione e adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si occupano di minori ad adottare le misure indicate.

Per l'espletamento delle sue funzioni, al Garante è assegnato uno stanziamento pari ad € 100.000,00 (anno 2004); per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Si segnala che, per l'esercizio finanziario 2011, al Fondo sono state assegnate risorse pari ad € 73.800.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 12 NOVEMBRE 2004, N. 28 "GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"

6. Interventi a sostegno della condizione giovanile

In materia di politiche in favore dei giovani, finalizzate a promuovere la loro partecipazione a livello istituzionale, sociale e culturale, la Regione Calabria ha previsto i seguenti interventi:

1. Istituzione del *Progetto giovani*, finalizzato alla promozione della partecipazione giovanile alla vita delle istituzioni, nonché alla valorizzazione delle associazioni giovanili calabresi, attraverso le seguenti misure:
 - *Consulta regionale per le politiche giovanili*: si riunisce almeno una volta ogni due mesi, con l'obiettivo di:

- elaborare annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;
- proporre progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;
- curare trimestralmente un bollettino di informazione.
- *Ufficio di coordinamento del “Progetto giovani”*, cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle attività del Progetto.
- *Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi*, istituito presso il Consiglio regionale, a cui possono iscriversi le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici che abbiano i seguenti requisiti:
 - rappresentanza in Consiglio regionale;
 - operanti nella Regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge che istituisce il Registro;
 - numero minimo di soci pari a 20.

Le associazioni e organizzazioni che intendano iscriversi al Registro devono presentare domanda al Presidente del Consiglio regionale, allegando lo Statuto dell'organizzazione, una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate e l'indicazione di strutture, mezzi e strumenti propri dell'organizzazione.

L'aggiornamento del Registro viene effettuato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Istituzione dei *Centri polivalenti per i giovani*, finalizzati a favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, nonché a promuovere studi e ricerche sui problemi legati alla condizione giovanile.
- Finalità dei centri:
 - organizzare attività culturali ricreative e sportive;
 - promuovere e realizzare scambi socio-culturali tra associazioni di giovani, sia in ambito regionale che extraregionale;
 - promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il Centro;
 - promuovere l'associazionismo giovanile nel campo del teatro e dello spettacolo in generale;
 - organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti di giovani che partecipino a scambi culturali, nonché strutture ricreative e culturali.
 - *Piano di interventi* per il sostegno delle attività dei Centri polivalenti, costituito dai progetti di attività socio-culturali che si intendono realizzare. Entro il 30 marzo di ogni anno il Piano viene presentato alla Giunta regionale, che lo approva entro il 30 novembre su conforme parere della competente Commissione consiliare.
 - Contributi regionali per la realizzazione e il funzionamento dei Centri:
 - Beneficiari dei contributi:
 - i. Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;
 - ii. Comuni maggiori solo per le aree a rischio ambientale e sociale;

- iii. Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, collegati tra di loro in modo tale da costituire un bacino di utenza più ampio, specie nelle aree prive di infrastrutture culturali.
- Criteri di ammissibilità:
- i. presentare la richiesta di contributo improrogabilmente entro il 30 marzo di ogni anno;
 - ii. allegare alla richiesta: l'istituzione del Centro, l'ubicazione del Centro, l'approvazione del progetto redatto dall'Amministrazione competente, la durata dell'attività, il piano finanziario del progetto e la tipologia degli impianti e delle attrezzature utilizzabili;
 - iii. presentare il rendiconto delle spese del finanziamento ottenuto l'anno precedente, accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti; la mancata presentazione del rendiconto o il riscontro di irregolarità preclude ulteriori assegnazioni di contributi.
- Misura del contributo:
- i. non può essere superiore ai 2/3 della spesa prevista nel piano finanziario presentato dai Comuni;
 - ii. il 10% del fondo complessivo regionale deve essere destinato all'acquisto, ammodernamento e riconversione di immobili di proprietà comunale destinati a sede del Centro;
 - iii. ammontare complessivo del finanziamento regionale, pari ad € 140.000,00 (anno 2008).
3. *Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati*, destinati a giovani che abbiano conseguito la laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero la laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento, finalizzati a valorizzare il loro capitale cognitivo quale elemento decisivo per lo sviluppo della società calabrese, nonché ad attrarre e trattenere risorse umane ad alto potenziale, attraverso l'adozione delle seguenti misure:
- *Premio d'eccellenza*, concesso a giovani calabresi che abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere col massimo dei voti, pari ad € 24.000,00 ciascuno ed erogato in rate mensili pari a € 1.000,00 per 24 mensilità, con la contestuale frequenza, da parte del beneficiario, di uno stage presso un'università calabrese, un Ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione Calabria ovvero un Comune della Calabria.
 - *Contributi per la specializzazione post-universitaria*, destinati a giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnino a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza, dimora abituale o attività economica in Calabria e a non modificarla per un triennio, pena la revoca dei finanziamenti.
 - Tipologie di contributi, concessi per:
 - i. gli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, dottorati di ricerca, Master (con durata minima di 180 giorni) e altri percorsi formativi utili per realizzare obiettivi strategici nel campo della ricerca e

dell'innovazione tecnologica a sostegno del sistema socio-economico della Calabria;

ii. le relative spese per l'alloggio.

- Misura del finanziamento: erogato nella misura massima complessiva annuale di € 15.000,00 per sostenere la partecipazione a corsi di studio, di specializzazione, qualificazione e perfezionamento in Italia e di € 35.000,00 per specializzazioni presso università straniere.
- *Contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali*, destinato a giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110, che si impegnino a stabilire la propria residenza o dimora abituale in Calabria e a non modificarla per un triennio. L'incentivo consiste nel premiare le migliori 15 idee di impresa tra quelle presentate dai potenziali beneficiari con il finanziamento di un corso di formazione, mirato al trasferimento di tutte le tematiche e le competenze inerenti la costituzione e la gestione di un'impresa; il percorso formativo prevede inoltre la realizzazione di uno stage in aziende operanti, anche fuori Regione, nello specifico settore di riferimento dell'idea progettuale.
- *Incentivi alle imprese per incarichi affidati a giovani laureati*, attraverso il finanziamento degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalle imprese che abbiano sede legale nel territorio calabrese da almeno un triennio e che intendano favorire la crescita dall'azienda puntando sulla formazione e sulla qualificazione di nuove risorse umane.
 - Requisiti per l'erogazione del finanziamento: individuare un giovane calabrese² – laureato da non più di tre anni con voto non inferiore a 105 e residente in Calabria – provvedere alla sua formazione post-laurea ed impegnarsi ad assumerlo, per un periodo non inferiore a tre anni, pena la decadenza dei benefici.
 - Misura del contributo, così suddiviso:
 - i. premio in denaro erogato alle imprese per il finanziamento del 70% degli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e alle spese di frequenza a corsi di specializzazione post-universitari;
 - ii. sgravi contributivi, in termini di rimborso, relativi ad oneri diretti conseguenti all'assunzione del giovane, ormai formato, nella misura del 100% per il primo anno, del 75% per il secondo e del 50% per il terzo.
- *Istituzione di un Albo regionale per l'accesso privilegiato agli incarichi professionali esterni conferiti dalla Regione*, suddiviso per settori di competenza, a cui la Regione si impegna ad attingere per l'affidamento di incarichi professionali esterni di

² Si segnala come il requisito legato all'origine calabrese del giovane laureato destinatario del beneficio appaia in contrasto con la normativa nazionale, che non consente l'utilizzo di fondi pubblici per erogare servizi sociali o provvidenze economiche in presenza di disposizioni potenzialmente discriminatorie; nel caso di specie, infatti, la definizione di "giovane calabrese" non risulta chiara e, quindi, potenzialmente discriminatoria nei confronti di chi, pur essendo residente in Calabria, non vi sia nato, non sia nato da genitori calabresi o, comunque, non abbia origini calabresi.

importo inferiore ad € 25.000,00. L'iscrizione all'Albo rimane valida fino al compimento del 40° anno di età.

- Disposizioni finanziarie: agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure descritte la Regione provvede con fondi del bilancio del Consiglio regionale, per un importo pari ad € 3.000.000,00 (anno 2007); per l'anno 2008, la Giunta regionale destina ulteriori 3.000.000,00 di euro, finalizzati ad incrementare le risorse disponibili, da impegnare attraverso il ricorso a fondi ordinari di bilancio nonché a risorse comunitarie.

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 FEBBRAIO 2000, N. 2 "PROGETTO GIOVANI"
- L.R. 23 MARZO 1988, N. 8 "ISTITUZIONE DEI CENTRI POLIVALENTI PER I GIOVANI"
- D.G.R. 4 AGOSTO 2003, N. 612 "LINEE-GUIDA E INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA L.R. N. 8/1988 PER L'ANNO 2003 E PER GLI ANNI SUCCESSIVI"
- D. DIRIG. REG. 30 LUGLIO 2008, N. 10512 "L.R. N. 8/1988 – PIANO DI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI POLIVALENTI PER I GIOVANI – IMPEGNO FONDI ESERCIZIO 2008"
- L.R. 12 NOVEMBRE 2004, N. 26 "INCENTIVI ALLA RESIDENZIALITÀ DEI GIOVANI LAUREATI PER LO SVILUPPO IN CALABRIA DELL'ECONOMIA DELLA CONOSCENZA"

7. Sostegno alle attività oratoriali e similari

La Regione Calabria valorizza la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali e, nel riconoscere l'importanza della realizzazione di itinerari formativi destinati a ragazzi, adolescenti e giovani, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Tipologie di interventi:
 - creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dello sport;
 - realizzazione di percorsi di recupero per soggetti a rischio di emarginazione, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, finalizzati al superamento dello stato di isolamento psichico e fisico nonché all'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali.
- *Bando regionale annuale*, redatto dal competente Dipartimento della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, per il finanziamento di interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane. La partecipazione al Bando costituisce prerequisito indispensabile per la concessione di finanziamenti regionali.
- *Comitato regionale*: è preposto alla valutazione, entro il 31 aprile di ogni anno, delle proposte di programmazione trasmesse dai Comitati provinciali, e formula un piano di finanziamento che viene trasmesso alla Giunta regionale per l'emissione dei relativi decreti.

- Tipologie di finanziamenti:
 - costruzione di nuove strutture, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti: il finanziamento, non superiore ai 50.000,00 euro, viene erogato in conto capitale o a mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi tre anni.
 - arredamento, attrezzature e strumenti didattici: il contributo, erogato in conto capitale, viene concesso per il 60% dell'investimento complessivo, e non può superare i 10.000,00 euro.

L'ammontare totale del finanziamento regionale viene determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 2 MAGGIO 2001, N. 16 "RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DALLA COMUNITÀ CRISTIANA E DAGLI OPERATORI PARROCCHIALI NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA PERSONA"

8. Edilizia residenziale pubblica

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Calabria ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
 - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità³, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
 - residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
 - assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;

³ Si segnala come tale requisito appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenza Corte Costituzionale n. 432/2005), violando il principio di parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali o economiche. Si noti, infatti, che il carattere potenzialmente discriminatorio della c.d. *condizione di reciprocità* risiede nel fatto che uno straniero, per vedersi riconosciuto il diritto di accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Italia, dovrebbe dimostrare che, nel proprio Paese di origine, i cittadini italiani avrebbero accesso alle stesse misure di sostegno, ed alle stesse condizioni.

- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale, relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali, assistenziali e degli assegni familiari;
- non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza.
- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive:
 - Condizioni soggettive:
 - i. reddito complessivo del nucleo familiare;
 - ii. nuclei familiari numerosi;
 - iii. richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età;
 - iv. famiglie di nuova formazione;
 - v. nuclei familiari nei quali un componente sia portatore di handicap;
 - vi. nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza;
 - vii. nuclei familiari di immigrati in regola con la vigente normativa nazionale in tema di immigrazione.
 - Condizioni oggettive:
 - i. richiedenti che abitino in alloggi impropri⁴, procurati a titolo precario dalla pubblica assistenza o antigienici;
 - ii. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, legati o meno da vincolo di parentela;
 - iii. nucleo familiare che abiti in un alloggio che presenti standard di affollamento⁵;
 - iv. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ordinanza di sgombero o provvedimento per motivi di pubblica utilità.
- Scelta degli alloggi da assegnare, effettuata sulla base della graduatoria, della numerosità e delle caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto.

⁴ Rientrano nella categoria degli alloggi impropri le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i garage e le cantine.

⁵ Si considera adeguato alle esigenze del nucleo familiare un alloggio avente una superficie utile non inferiore a:

- mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.

- Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica: effettuata dagli Enti gestori per tutti gli alloggi che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino occupati senza titolo o oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio. La regolarizzazione avviene previo accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti, ed è subordinata:
 - alla corresponsione di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio, determinato per ciascun anno, a decorrere dalla data di occupazione. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di cinque anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute;
 - alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall'intervenuta occupazione.
- Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, non superiore al 25% degli alloggi disponibili, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:
 - sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamità;
 - sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
 - sistemazione dei profughi;
 - sgombero di unità abitative da recuperare.
- *Fondo sociale*, istituito per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno, al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

Infine, in materia di edilizia residenziale sociale, la Regione ha previsto quanto segue:

- Programmi denominati *Contratti di quartiere II*, finalizzati a ridurre il disagio abitativo favorendo l'accesso all'abitazione a persone e famiglie in situazione di difficoltà:
 - categorie di beneficiari per i quali è garantito il diritto alla riserva: giovani coppie (25%), studenti universitari fuori sede (5%), anziani (20%), lavoratori extracomunitari (5%), ragazze madri (3%), appartenenti alle Forze dell'ordine (2%).
 - tipologia di intervento: stipula, da parte della Giunta regionale, di un mutuo ventennale entro il limite massimo di € 40.000.000,00 per il finanziamento dei suddetti Programmi, relativi ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
 - stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 155.000.000,00, da suddividere tra alloggi da concedere in proprietà (49%) e alloggi da concedere in locazione (51%).
- *Fondo sostegno affitti*, finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione, come segue:

- requisiti per l'accesso:
 - i. cittadinanza italiana o europea. I cittadini di altri Stati sono ammessi se in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno;
 - ii. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo;
 - iii. residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo;
 - iv. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
 - v. non essere assegnatari di un alloggio di ERP a canone sociale o di un alloggio comunale;
 - vi. ISE non superiore ad € 11.532,56 con un'incidenza del canone annuo sul valore ISE non inferiore al 14% (fascia A); ISE compreso tra € 11.532,56 ed € 17.000,00 con un'incidenza del canone annuo sul valore ISE non inferiore al 24% (fascia B).
- misura del contributo:
 - i. per gli appartenenti alla fascia A: non superiore ad € 3.100,00.
 - ii. per gli appartenenti alla fascia B: non superiore ad € 2.325,00 (anno 2009).
- Programma sperimentale di edilizia residenziale *“20.000 abitazioni in affitto”*, finalizzato alla realizzazione, recupero e acquisto di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato in favore di categorie sociali deboli o di nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa.
 - requisiti per l'accesso:
 - i. avere un reddito familiare non superiore ad € 38.734,27;
 - ii. non aver beneficiato di alcun contributo o finanziamento agevolato concesso dallo Stato o da altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero dell'abitazione principale.
 - tipologie di locazione: a termine (non inferiore ad 8 o 15 anni) o permanente.
 - ripartizione delle risorse regionali:
 - i. 55% per la locazione permanente;
 - ii. 30% per la locazione non inferiore ai 15 anni;
 - iii. 15% per la locazione non inferiore agli 8 anni.
 - risorse stanziare per la realizzazione del Programma: € 2.051.072,42.

Normativa di riferimento:

- L.R. 25 NOVEMBRE 1996, N. 32 “DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
- L.R. 30 MARZO 1995, N. 8 “NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
- L.R. 16 OTTOBRE 2008, N. 36 “NORME DI INDIRIZZO PER PROGRAMMI DI EDILIZIA SOCIALE”
- L.R. 14 APRILE 1983, N. 14 “FORMAZIONE DELL'ANAGRAFE DELL'UTENZA E CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA”
- D.G.R. 30 SETTEMBRE 2003, N. 732 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO «20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO» DI CUI AL D.M. 27 DICEMBRE 2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA

REALIZZAZIONE ED IL RECUPERO DI ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE A CANONE CONVENZIONATO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431. RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO”

9. Edilizia residenziale per minori

In materia di edilizia residenziale rivolta ai minori, la Regione ha legiferato prevedendo strutture che erogino servizi socio-assistenziali destinati a minori sottoposti a provvedimenti giudiziari sia amministrativi che penali, minori a rischio sociale o con disturbi della personalità, individuandone le tipologie e introducendo i seguenti parametri:

- Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi: l'abilitazione viene rilasciata dalla Regione, previa verifica della presenza dei seguenti requisiti:
 - capacità di predisporre ed attuare progetti mirati a garantire: l'equilibrio psico-fisico del minore; l'assolvimento dell'obbligo scolastico; corretti rapporti del minore con la famiglia di origine; opportune condizioni per l'inserimento del minore in attività produttive sino al raggiungimento dell'età lavorativa.
 - disporre di una struttura residenziale per civile abitazione che sia ubicata in un zona centrale, che disponga di un numero di locali sufficiente a garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori e che sia dotata di impianti igienici e di riscaldamento.
 - disporre di un organico di personale (educatori, assistenti sociali, pedagogisti, psicologi e titoli equipollenti nel settore socio-assistenziale, personale ausiliario) tale da consentire l'organizzazione della vita quotidiana del minore il più vicino possibile al modello familiare.
- Organizzazione del servizio: il servizio è organizzato in gruppi, ubicati in edifici diversi in grado di ospitare da 4 a 7 minori.
- Convenzioni: vengono stipulate tra la Regione ed i soggetti abilitati per l'espletamento del servizio, e devono contenere: la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sull'esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio.
- Vigilanza e controllo: possono essere esercitati in ogni momento dai Servizi territoriali competenti, attraverso visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente in presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.
Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, il Settore Politiche Sociali:
 - procede alla segnalazione della violazione all'Autorità amministrativa ed all'Autorità giudiziaria per le rispettive competenze;
 - prescrive all'Ente gestore le attività necessarie a rimuovere le cause che hanno originato le violazioni, il termine per porle in essere nonché le azioni immediate idonee a garantire l'incolumità degli utenti e degli operatori;

- sospende l'attività con proprio atto amministrativo, nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra e/o in presenza di situazioni che mettano in discussione la funzionalità della struttura;
- revoca l'autorizzazione al funzionamento e rescinde dalla Convenzione quando esista recidività per le violazioni o siano messi in discussione i requisiti dell'autorizzazione al funzionamento.
- Contributi della Regione, corrisposti mediante pagamento diretto ai soggetti gestori convenzionati, che garantiscono la copertura dei costi del servizio erogando annualmente:
 - la somma necessaria per il pagamento delle competenze contrattuali al personale;
 - la quota delle spese fisse di gestione;
 - le rette legate all'effettiva fruizione del servizio da parte dei minori.

I contributi legati alle spese di gestione ed alla presenza di minori vengono determinati dalla Giunta regionale, tenendo conto dell'effettiva spesa media unitaria sostenuta nell'ultimo triennio, e aggiornati annualmente sulla base dell'indice di inflazione programmata.

Tipologie di strutture:

1. *Gruppi appartamento*: strutture educative residenziali di tipo familiare, accolgono minori a rischio sociale che abbiano bisogno di un valido sostegno per rispondere ad esigenze sociali, affettive, relazionali e cognitive.
 - Destinatari: minori in difficoltà o minori dell'area penale, di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
 - Capacità ricettiva: può accogliere un massimo di 7 minori.
 - Apertura: il servizio è erogato 24 ore su 24, per tutto l'anno.
 - Modalità di accesso: l'ammissione dei minori può essere disposta dall'Autorità giudiziaria minorile, dal Giudice tutelare o dalla Pubblica Autorità.
 - *PEI – Progetto educativo individualizzato*: deve contenere le metodologie e gli obiettivi di carattere educativo e formativo finalizzati alla maturazione del minore, nonché prevedere, ove possibile, il coinvolgimento del nucleo familiare di origine, in una prospettiva di reinserimento del minore nella propria famiglia. Inoltre, deve indicare la modalità e frequenza dei rapporti con la famiglia di origine, eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria ed eventuali terapie mediche e psicologiche prescritte per il minore dai servizi socio-sanitari.
2. *Comunità educative per minori con disagio psichico, disturbi del comportamento e disadattati sociali, sottoposti a provvedimenti amministrativi e/o penali*:
 - Destinatari: minori con disagio psichico, disturbi del comportamento e disadattati sociali, di età compresa tra i 14 e i 21 anni, provenienti da tutta Italia con priorità di inserimento riservata ai minori residenti in Calabria.
 - Capacità ricettiva: può variare da un minimo di 6 posti ad un massimo di 7.
 - Modalità di accesso: la richiesta di ammissione, disposta dall'Autorità competente, viene valutata dagli operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e dall'équipe della struttura di destinazione.

- *Progetto quadro*: definisce gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.
- *Progetto di intervento individualizzato*: è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi.

Normativa di riferimento:

- L.R. 8 AGOSTO 1996, N. 21 “SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA”
- R.R. 23 MARZO 2010, N. 4 “REGOLAMENTO ATTUATIVO REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO. TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER I MINORI: GRUPPI APPARTAMENTO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA”
- R.R. 23 MARZO 2010, N. 5 “REGOLAMENTO ATTUATIVO REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO. TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER I MINORI: COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI CON DISAGIO PSICHICO E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI”
- R.R. 23 MARZO 2010, N. 7 “REGOLAMENTO ATTUATIVO REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO. TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER I MINORI: COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI”

10. Edilizia scolastica

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Regione Calabria ha stabilito quanto segue:

- Concessione di contributi regionali ai Comuni che ne facciano richiesta per lavori di riadattamento di edifici scolastici di loro proprietà destinati alla scuola dell'obbligo, sulla base dei seguenti parametri:
 - destinatari:
 - i. Comuni con una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;
 - ii. Comuni con una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, se l'intervento richiesto riguarda edifici scolastici situati in frazioni con una popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.
 - criteri per l'ammissibilità degli interventi:
 - i. presentazione di un solo progetto, anche relativo ad interventi da realizzare in più edifici, che non superi la somma complessiva di € 50.000,00;
 - ii. vetustà degli edifici;

- iii. numero degli alunni frequentanti la scuola;
- iv. eventuale inserimento della scuola in progetti di contrasto alla dispersione scolastica.
- interventi prioritari: lavori igienico-sanitari; sistemazione di impianti elettrici; sistemazione di impianti di riscaldamento; adeguamento alle norme di sicurezza dei locali in cui è previsto l'impianto di materiale didattico e scientifico; riadattamento interno dei locali scolastici.
- ammontare totale delle risorse stanziato dalla Regione: pari ad € 1.000.000,00 (anno 2005).
- modalità di assegnazione del contributo, corrisposto al Comune in un'unica soluzione, all'atto di assegnazione del finanziamento richiesto.
- *Piano generale triennale*, adottato dalla Giunta regionale, con cui la Regione determina le linee della programmazione in materia, sulla base degli obiettivi assunti come prioritari. Per il Piano triennale 2007/2009, le risorse stanziato dalla Regione sono state pari ad € 17.706.187,00 così ripartiti: € 3.469.043,00 (annualità 2007); € 7.068.572,00 (annualità 2008); € 7.068.572,00 (annualità 2009).
- *Piano annuale di attuazione* del Piano triennale, adottato dalla Giunta regionale per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano triennale.

Inoltre, nel più specifico ambito della costruzione, gestione e funzionamento degli asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: bambini fino a 3 anni.
- Ricettività: da un minimo di 25 ad un massimo di 60 bambini.
- Apertura: aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie. La frequenza è gratuita.
- Servizi sperimentali:
 - *Spazi gioco per bambini*: servizio a carattere educativo e ludico, aperto fino a 5 ore al giorno, organizzato secondo criteri di massima flessibilità e rivolto a bambini di età preferibilmente compresa tra i 18 mesi ed i 3 anni.
 - *Centri per bambini e famiglie*: servizio a carattere educativo e ludico, organizzato secondo criteri di massima flessibilità e rivolto a bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. Il Centro non contempla l'affidamento dei minori e prevede la fruizione continuativa del servizio da parte dei bambini insieme ad un genitore o ad altro adulto accompagnatore.
 - *Servizi educativi in contesto domiciliare*: servizio a carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, si svolge presso l'abitazione della famiglia o presso il domicilio dell'educatore ed accoglie fino ad un massimo di 5 bambini contemporaneamente.
- Carta dei servizi: adottata da ogni ente gestore che eroghi servizi destinati alla prima infanzia, deve esplicitare le finalità, i destinatari, le caratteristiche della struttura, le modalità di funzionamento, gli obiettivi di miglioramento del servizio nonché le indicazioni per consentire la valutazione del servizio da parte degli utenti.

- Progetto pedagogico-educativo: elaborato per ogni minore accolto, deve specificare gli obiettivi fissati per i singoli bambini, le attività finalizzate agli obiettivi, le modalità di monitoraggio, l'individuazione dei momenti di verifica e di coinvolgimento dei genitori nelle attività.
- Coordinamento pedagogico: garantisce il coordinamento della progettazione pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia, definisce gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico, differenziato per tipologia di servizio, promuove la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione, elabora ipotesi pedagogiche, definisce linee metodologiche e appronta strumenti di valutazione.
- Scelta delle aree per la costruzione, che il Comune deve effettuare sulla base dei seguenti criteri: ubicazione in zona aperta e soleggiata; per i micro nidi, ubicazione in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze; adeguata distanza da fonti di inquinamento, scarichi industriali, sedi di traffico intenso; se possibile, vicinanza a zone verdi.
- Finanziamenti regionali, iscritti in un'apposita unità previsionale denominata "Spese per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro nidi nei luoghi di lavoro", pari ad € 3.616.208,14 (annualità 2004) ed impiegati come segue:
 - il 75% per la gestione degli asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro;
 - il 25% per la realizzazione, ristrutturazione e adeguamento degli asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro;
 - la copertura finanziaria regionale è pari al 70% del costo complessivo dell'intervento da realizzare.

Normativa di riferimento:

- L.R. 27 AGOSTO 1973, N. 12 "DISCIPLINA DEGLI ASILI NIDO"
- D.G.R. 19 NOVEMBRE 2010, N. 748 "LINEE GUIDA PER IL PERIODO SPERIMENTALE 2010-2013. REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
- D. DIRIG. REG. 29 SETTEMBRE 2004, N. 15600 "CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DI SPECIFICI PROGRAMMI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO E DI MICRO-NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO"
- D.G.R. 22 FEBBRAIO 2005, N. 183 "LINEE D'INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIADATTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DI LORO PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI 1° GRADO"
- D.G.R. 25 MAGGIO 2009, N. 303 "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2009 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA"

11. Interventi e servizi sociali alla persona

In materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, già oggetto di disposizioni nazionali – prima fra tutte la legge 328 del 2000 – la regione Calabria ha legiferato individuando i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini italiani, cittadini europei nonché stranieri e apolidi, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. ***Si noti come, per l'erogazione di servizi socio assistenziali, la Regione abbia previsto requisiti di accesso maggiormente inclusivi rispetto a quelli stabiliti per altre misure di sostegno (cfr. paragrafo 8, "Edilizia residenziale pubblica"); richiedendo, anche per i cittadini non comunitari, il solo vincolo della conformità della loro posizione alla normativa vigente in materia di immigrazione, la Regione ha infatti consentito la fruizione delle provvidenze sociali ad un più ampio bacino di utenza.***
- Valutazione del bisogno: effettuata dall'Ente locale attraverso il Servizio sociale professionale, costituisce la condizione necessaria per accedere al sistema di interventi e servizi sociali, e si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove siano indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in tema di attuazione e verifica.
- *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali*, con cui la Giunta regionale determina le linee della programmazione in termini di servizi socio assistenziali; il Piano viene redatto ogni tra anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona.
- *Piano di Zona*: strumento di cui si dotano i Comuni per individuare obiettivi strategici, priorità di intervento, strumenti, mezzi e risorse per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano regionale.
- *Segretariato sociale*: opera come porta unica di accesso ai servizi erogati, si caratterizza per l'elevato grado di prossimità al cittadino ed è finalizzato ad orientare l'utente, informandolo sulle possibili risposte a bisogni o specifiche esigenze.
- *Servizio di pronto intervento sociale*, per rispondere a situazioni di emergenza personale o familiare dell'utenza.
- *Prestazioni sociosanitarie*: tutte le attività volte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedano contestualmente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. Questi tipo di prestazioni possono configurarsi come:
 - prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: prestazioni assistenziali che, erogate unitamente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, favorendo la partecipazione alla vita sociale;
 - prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: prestazioni che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione che condizionino anche lo stato di salute.

- Tipologie di strutture residenziali:
 - *a carattere comunitario*: caratterizzate da bassa o media intensità assistenziale e destinate ad accogliere un'utenza parzialmente non autosufficiente, priva del necessario supporto familiare;
 - *a prevalente accoglienza alberghiera*: caratterizzate da bassa o media intensità assistenziale e destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
 - *protette*: caratterizzate da media o medio/alta complessità organizzativa con una componente sanitaria, destinate ad accogliere un'utenza non autosufficiente purché non necessiti di assistenza sanitaria continuativa e ad elevata intensità;
 - *a ciclo diurno*: caratterizzate da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, possono trovare collocazione autonoma all'interno o in collegamento con le strutture già descritte.
- *Servizio informativo dei servizi sociali*: assicura un'adeguata conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato, fornendo tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
- *Carta dei servizi sociali*, adottata dai gestori per garantire all'utenza informazione, partecipazione e trasparenza nell'erogazione dei servizi. L'adozione della Carta costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei gestori dei servizi sociali.
- *Albo regionale*, istituito presso l'Assessorato ai Servizi Sociali, dove sono iscritti tutti i soggetti che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, che siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività.
- *Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale*, che costituisce l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore ed è finalizzata al potenziamento del loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale. La Conferenza esprime parere su tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, ed è composta dalla *Consulta delle Autonomie locali* e dalla *Consulta del Terzo Settore*, che si riuniscono autonomamente almeno due volte l'anno con funzioni consultive e propositive.
- *Fondo regionale per le politiche sociali*: strumento attraverso cui la Regione finanzia i programmi di interventi e servizi socio assistenziali. Le risorse a disposizione vengono stabilite annualmente dalla Giunta, e comunque ripartite come segue:
 - il 90% ai Comuni, per cofinanziare la realizzazione dei Piani di Zona in base al numero degli abitanti e all'estensione territoriale;
 - il 10% al Settore Politiche Sociali della Regione, per realizzare progetti innovativi o sperimentali e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati;
 - per l'anno 2003, le risorse stanziare sono state pari ad € 28.000.000,00.

Infine, la Regione ha prestato particolare attenzione alla condizione delle persone non autosufficienti, istituendo un apposito *Fondo regionale per la non autosufficienza* finalizzato a garantire una maggiore e più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie:

- Destinatari: cittadini italiani, europei o stranieri con regolare carta di soggiorno e residenti nella Regione Calabria. Si considerano non autosufficienti le persone anziane, disabili o qualsiasi altro soggetto che, in via permanente o temporanea, non possa provvedere autonomamente alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altre persone.
- *Unità di valutazione multidimensionale*: si occupa di effettuare la valutazione dello status di persona non autosufficiente presso le Aziende sanitarie competenti per territorio.
- Tipologie di interventi finanziati:
 - interventi di sostegno alla persona non autosufficiente e alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, nell'arco delle 24 ore nonché nelle giornate festive e prefestive;
 - attivazione e potenziamento presso i Comuni dei Punti Unici di Accesso (P.U.A.) ai servizi e alle prestazioni, in grado di garantire accoglienza e informazione sulle opportunità e sulle tipologie di assistenza disponibili;
 - attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un Piano individualizzato di assistenza;
 - servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare e sostenere i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente;
 - erogazione dell'assegno di cura alle famiglie che vi provvedono autonomamente tramite personale qualificato ed organizzazioni accreditate;
 - servizi di assistenza alle persone disabili, quali percorsi di autonomia abilitativa finalizzati alla vita indipendente, da realizzarsi attraverso progetti individuali che garantiscano assistenza, servizi, autonomia e relazioni umane e sociali;
 - interventi di telesoccorso e teleassistenza per soggetti non autosufficienti;
 - interventi e servizi di inserimento e integrazione scolastica;
 - prestazioni a carattere previdenziale quali oneri sociali e contributi figurativi per soggetti che assistono persone non autosufficienti;
 - erogazione o concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati ai servizi.
- *Piano assistenziale individualizzato*: predisposto dai servizi sociali e sanitari competenti con il coinvolgimento degli altri servizi interessati, dell'assistito e dei familiari, individua le prestazioni sociali e sanitarie nonché le modalità temporali della loro erogazione, le figure professionali da impiegare, le risorse umane disponibili per la realizzazione del Piano nonché il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.
- *Piano distrettuale per la non autosufficienza*: elaborato dagli ambiti territoriali, adottato con accordo di programma e sottoscritto dai sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, costituisce l'atto programmatico per la realizzazione degli interventi e dei servizi specificamente rivolti alla non autosufficienza.
- Dotazione del Fondo: pari ad € 100.000,00 (annualità 2011).

Normativa di riferimento:

- L.R. 5 DICEMBRE 2003, N. 23 “REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE CALABRIA”
- D.C.R. 6 AGOSTO 2009, N. 364 “PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI E INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ZONA - TRIENNIO 2007-2009”
- L.R. 20 DICEMBRE 2011, N. 44 “NORME PER IL SOSTEGNO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA”

12. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione Calabria riconosce la famiglia come istituzione primaria per la nascita, la cura, l’educazione dei figli e per l’assistenza ai suoi componenti, ritenendola l’ambito più importante in cui si sviluppa la personalità dell’individuo; in questo senso, la Regione ha previsto le seguenti misure di sostegno:

- Contributi per l’acquisto della prima casa, mediante finanziamenti a tasso e condizioni agevolate.
 - Destinatari: coppie che dichiarino di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi alla richiesta o che abbiano contratto matrimonio nei sei mesi precedenti; persone sole con figli; gestanti sole; genitore solo con figli minori a carico.
 - Requisiti per l’accesso: non essere proprietari di alloggi; non aver ottenuto altre agevolazioni di carattere pubblico per gli stessi scopi; non aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore ad € 21.000,00.
 - Misura del contributo: contributo per l’abbattimento del tasso d’interesse pari al 75% del tasso di riferimento, di durata decennale e fino ad un importo massimo di € 51.000,00.
- *Prestiti di famiglia*: finanziamenti a favore di famiglie che si trovino in situazione di temporanea difficoltà economica, da restituire secondo piani di rimborso concordati senza interessi a carico del mutuatario (che sono invece totalmente a carico della Regione), per spese riguardanti tutte le necessità della vita familiare, compreso il pagamento degli affitti.
 - Destinatari: coppie che dichiarino di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi alla richiesta o che abbiano contratto matrimonio nei sei mesi precedenti; persone sole con figli; gestanti sole; genitore solo con figli minori a carico.
 - Requisiti per l’accesso: non aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore ad € 21.000,00.
 - Misura del contributo: concesso per una durata massima di 5 anni, fino ad un importo massimo di € 36.000,00.
- *Sportelli famiglia*, istituiti presso i Comuni con funzioni di prevenzione degli stati di disagio, sostegno ai nuclei familiari in situazioni di difficoltà, consulenza giuridica; inoltre, gli Sportelli propongono corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti etero familiari, sostengono coppie o donne in situazione di tensione relazionale e mediano tra genitori e figli nei casi di separazione che arrechino disagio ai minori.

- Promozione dell'associazionismo familiare, come modalità per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione delle politiche familiari nella Regione, attraverso la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie.
- Contributi economici e servizi domiciliari di supporto alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane, di età superiore a 65 anni, titolari di assegno di accompagnamento, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa cui la famiglia stessa provvede; l'ammontare del contributo regionale è pari ad € 980.318,43 (anno 2007).
- Contributi economici in favore di portatori di handicap per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, al fine di agevolare la loro integrazione e reinserimento sociale e professionale, pari al 60% dell'importo massimo necessario per l'acquisto dei suddetti strumenti e fino ad un importo massimo di € 10.000,00.
- *Buoni famiglia* per l'acquisto di prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati; le risorse verranno stabilite annualmente in sede di programmazione regionale. L'ordine di priorità degli aventi diritto viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - reddito familiare complessivo;
 - presenza nel nucleo familiare di: soggetto in particolare situazione di disagio psico-fisico; soggetto portatore di handicap; anziano disabile convivente.
- Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro:
 - destinatari: lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura pari al 100%; il coniuge, i figli legittimi – naturali, adottivi e affiliati – o, in loro mancanza, i fratelli e le sorelle, minori d'età o fiscalmente a carico, dei lavoratori autonomi o subordinati deceduti in conseguenza dell'incidente avvenuto sul luogo di lavoro.
 - requisiti per l'accesso al contributo: l'evento deve essersi verificato sul luogo di lavoro in Calabria o, se al di fuori del territorio calabrese, a lavoratori residenti in Calabria, in data successiva al 1° gennaio 2008.
 - tipologia di intervento: contributo *una tantum* non tassabile, erogato a titolo di assistenza sociale in un'unica soluzione e per una sola volta.
 - misura del contributo: in relazione ai diversi beneficiari, varia tra € 20.000,00 ed € 25.000,00.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 200.000,00 (annualità 2010).
- *Fondo ministeriale per la famiglia*, diretto ad integrare le risorse finanziarie comunali destinate a famiglie che vivono in condizioni di povertà e di emarginazione sociale, o per specifiche esigenze o emergenze sociali del territorio. La disponibilità finanziaria del Fondo, pari ad € 6.620.823,17 (annualità 2003), è così ripartita:
 - il 50%, pari ad € 3.310.411,59, è finalizzato alla realizzazione di interventi in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per:
 - i. l'acquisto della prima casa;
 - ii. il sostegno alla natalità.
 - Il restante 50%, pari ad € 3.310.411,59, viene integrato con ulteriori € 2.000.000,00, per un totale di € 5.310.411,59.

Normativa di riferimento:

- L.R. 2 FEBBRAIO 2004, N. 1 “POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA”
- D.C.R. 6 AGOSTO 2009, N. 364 “PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI E INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ZONA - TRIENNIO 2007-2009”
- D.G.R. 20 OTTOBRE 2008, N. 782 “APPROVAZIONE CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE NEL CUI NUCLEO SIANO COMPRESI UNA O PIÙ PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI, AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 14, LEGGE N. 388/2000”
- D.G.R. 18 MAGGIO 2004, N. 323 “LEGGE N. 289/2002, ART. 46, COMMA 2 (FONDO MINISTERIALE PER LA FAMIGLIA). L.R. N. 23/2003 (REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE CALABRIA)”
- D.G.R. 11 SETTEMBRE 2002, N. 811 “APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NEL CUI NUCLEO SIANO COMPRESI UNA O PIÙ PERSONE ANZIANE TITOLARI DI ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO, TOTALMENTE IMMOBILI, COSTRETTE A LETTO E BISOGNOSE DI ASSISTENZA CONTINUATIVA DI CUI LA FAMIGLIA SI FA CARICO (LEGGE N. 388/2000, ART. 80, COMMA 14)”
- L.R. 26 FEBBRAIO 2010, N. 11 “INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO”
- R.R. 2 APRILE 2012, N. 1 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER INTERVENTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI A CAUSA DI INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELLA L.R. N. 11 DEL 26 FEBBRAIO 2010”

13. Educazione alla legalità

La Regione Calabria riconosce l'importanza della lotta contro la criminalità organizzata e contro la mafia anche sul piano educativo e, al fine di concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: studenti di scuole calabresi di ogni ordine e grado, nonché studenti di università calabresi.
- *Piano organico di interventi*, approvato entro il 30 settembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare competente.
- Istituzione di un *Osservatorio regionale permanente*, che garantisca non solo il monitoraggio costante del fenomeno e il supporto delle attività promosse dalle istituzioni scolastiche, ma anche il collegamento con le diverse istituzioni che si occupano di educazione alla legalità.
- Contributi economici e sussidi, erogati a scuole, istituti, fondazioni, associazioni e ONLUS nella misura massima di € 5.164,57 previa presentazione, entro il 30 maggio di ogni anno, di apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa, di una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere e del parere del rispettivo consiglio di istituto, su proposta del collegio dei docenti, o del consiglio di facoltà, su proposta di uno o più docenti. Nel piano di riparto delle risorse finanziarie, saranno privilegiati i progetti

presentati da istituzioni scolastiche, associazioni culturali, fondazioni, università che operano nelle zone a rischio di criminalità mafiosa; l'applicazione di questo criterio mira ad evidenziare in maniera più incisiva l'azione regionale in favore di una crescita sociale e culturale.

- Interventi finanziati:
 - borse di studio per ricerche di laureandi sul fenomeno mafioso, fino alla misura massima di € 5.164,57 ciascuna;
 - iniziative promosse da istituzioni, fondazione e associazioni culturali senza fine di lucro, che abbiano tra le finalità statutarie la divulgazione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, nonché il recupero di soggetti che si trovino in stato di limitazione della propria libertà;
 - produzione di materiale bibliografico, cinematografico, videoregistrato, nonché diffusione dei risultati più significativi delle attività di ricerca, relazioni ed ogni altro materiale prodotto nell'ambito delle iniziative e delle attività ricomprese nel Piano degli interventi; le relative spese sono stabilite dalla Giunta regionale;
 - realizzazione di un notiziario periodico sulle attività di educazione alla legalità;
 - attivazione di un numero verde nazionale;
 - creazione di un sito internet dedicato.
- Stanziamento di risorse finanziarie, pari ad € 95.000,00 (anno 2005), € 80.000,00 (anno 2006) ed € 70.000,00 (anno 2007).

Normativa di riferimento:

- L.R. 15 GENNAIO 1986, N. 2 "PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ CALABRESI PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CIVILE E DEMOCRATICA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ MAFIOSA"
- D.G.R. 15 MARZO 2005, N. 295 "INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DELLA L.R. N. 2/1986 E DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. ANNO 2005"
- D.G.R. 25 GIUGNO 2007, N. 360 "LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1986, N. 2: PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ CALABRESI PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CIVILE E DEMOCRATICA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ MAFIOSA - PIANO ANNUALE 2007"
- D.G.R. 8 OTTOBRE 2007, N. 655 "PRESA D'ATTO SILENZIO ASSENSO DELIB.G.R. 25 GIUGNO 2007, N. 360 RECANTE: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1986, N. 2: PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ CALABRESI PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CIVILE E DEMOCRATICA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ MAFIOSA. PIANO ANNUALE 2007"

14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Regione Calabria, in conformità con le disposizioni nazionali ed europee, ha promosso una serie di interventi per la rimozione delle cause dell'emigrazione e per il superamento delle difficoltà di natura sociale o economica incontrate dai lavoratori immigrati e dalle loro famiglie, introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari:
 - i. cittadini di origine calabrese che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro o che stabiliscano la propria residenza nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, non inferiore a 3 anni negli ultimi cinque anni, rientrati in Italia da non più di tre anni;
 - ii. cittadini stranieri immigrati che dimorino stabilmente nella Regione per motivi di lavoro, in regola con le vigenti disposizioni in materia di ingresso, permesso di soggiorno e di lavoro;
 - iii. i familiari di cittadini emigrati o immigrati.
- Interventi regionali:
 - i. Misure ordinarie: si attuano favorendo la fruizione da parte dei lavoratori emigrati, rimpatriati o stranieri immigrati, dei benefici disposti per la generalità dei cittadini della Regione;
 - ii. Misure straordinarie: sono attuate, nelle materie di competenza regionale, nel quadro di una politica programmata di servizi sociali e culturali, per assicurare la soluzione dei problemi incontrati dai lavoratori emigrati, rimpatriati, stranieri immigrati e dai loro familiari, che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.
- Tipologie di interventi:
 - i. Contributi in conto interesse o in conto capitale, concessi dalla Giunta regionale per l'avvio di attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio; l'importo del mutuo agevolato non può superare il 75% della spesa oggetto di finanziamento. Sono considerate spese ammissibili quelle relative a: acquisto terreno; acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati; acquisto, rinnovo o ampliamento delle attrezzature fisse o mobili, degli impianti e degli arredi adibiti all'attività lavorativa; acquisto di servizi pertinenti all'attività produttiva; attività promozionali.
 - ii. Contributi in conto interesse o in conto capitale, concessi dalla Giunta regionale per l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio regionale; l'importo del mutuo agevolato non può superare il 75% della spesa oggetto di finanziamento. Per accedere al contributo è necessario soddisfare le seguenti condizioni: non essere proprietari di idoneo alloggio nella Regione, occupare e risiedere nell'alloggio oggetto del contributo, non cedere né affittare l'alloggio a terzi, presentare la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.
 - iii. Contributi straordinari in favore di emigrati residenti all'estero che si trovino in eccezionali condizioni di bisogno debitamente documentate; i contributi possono essere concessi ad un solo componente di ciascun nucleo familiare, per una sola volta.
 - iv. Riscatto di periodi assicurativi al fine di consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici, attraverso un contributo regionale sull'importo dovuto all'I.N.P.S. per il riscatto dei periodi di lavoro, con un minimo di cinque anni, prestato all'estero e non coperto da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. La misura del contributo regionale è pari al 100% dell'importo dovuto per i primi cinque anni di lavoro e al 50% per gli anni successivi.

- v. Assegnazione di alloggi popolari ad emigrati rientrati forzatamente nella Regione a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia invalidante, attraverso apposito bando indetto dal Comune di residenza.
 - vi. Centri di prima accoglienza e di servizi per immigrati stranieri, operanti nella Regione per la realizzazione di interventi relativi alla prima assistenza nonché al reperimento di un alloggio per la sistemazione successiva alla prima accoglienza. La Regione concede ad enti locali, enti privati e associazioni contributi per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il riadattamento, la manutenzione straordinaria, l'ammodernamento e l'arredamento di edifici da destinare a:
 - a. Centri di prima accoglienza: strutture che provvedano alle immediate esigenze abitative ed alimentari degli stranieri immigrati e loro familiari, per il tempo strettamente necessario al reperimento di una autonoma sistemazione;
 - b. Centri di servizi: strutture che forniscono informazioni e assistenza per agevolare la fruizione dei diritti ed il puntuale adempimento dei doveri previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione.
- Le prestazioni erogate nei Centri possono riguardare:
- a. interventi di prima assistenza: destinati alla copertura di spese per vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, assistenza ed ogni altro intervento teso a risolvere situazioni temporanee e di emergenza;
 - b. interventi relativi all'inserimento, all'integrazione e alla formazione: si propongono di ridurre il disagio dell'immigrato e di favorirne l'inserimento nel tessuto socio-economico, attraverso corsi di alfabetizzazione, di approfondimento della lingua italiana e corsi professionali per attività da svolgersi nel territorio regionale.
- vii. Inserimento scolastico dei figli dei lavoratori emigrati, rimpatriati e degli immigrati stranieri la Regione, attraverso: corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola; corsi di lingua e cultura italiana e di alfabetizzazione per gli immigrati stranieri; incontri, convegni, seminari per gli operatori della scuola impegnati nelle attività descritte.
 - viii. Formazione e riqualificazione professionale per lavoratori rimpatriati e lavoratori stranieri immigrati, la cui gestione può essere affidata dalla Regione alle associazioni operanti nella regione a favore degli emigrati e degli immigrati, purché non perseguano fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano iscritte all'Albo delle associazioni, enti ed istituzioni (vedi sotto).
 - ix. Viaggi e soggiorni in Calabria per giovani discendenti di emigrati, di età compresa tra i 16 e i 22 anni, promossi e finanziati dalla Regione per quanto riguarda il viaggio e/o la permanenza. L'iniziativa, riservata a giovani che non ne abbiano già usufruito in precedenza, è finalizzata a favorire la reciproca conoscenza e l'arricchimento culturale dei giovani calabresi residenti all'estero e dei loro coetanei che vivono in Calabria.
 - x. Diploma di benemerenzza, assegnato annualmente ad emigrati calabresi che abbiano onorato il nome della Calabria nel mondo per un periodo di emigrazione di almeno trenta anni.

- *Piano annuale degli interventi*, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, sentita la commissione consiliare competente.
- *Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione*, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, si riunisce di norma ogni quattro mesi. E' composta da due sezioni, quella relativa ai problemi degli emigrati e quella dedicata ai problemi degli immigrati, che sono autonome nell'ambito delle rispettive competenze e possono essere convocate anche singolarmente; la Consulta si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione di entrambe le sezioni, per l'esame di problemi che riguardano congiuntamente gli emigrati e gli stranieri immigrati.
- *Albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni* che operano in favore di emigrati o immigrati, istituito presso l'Assessorato regionale preposto ai problemi di emigrati e immigrati:
 - i. requisiti per l'iscrizione: avere sede nella Regione, operare con continuità, da almeno tre anni, in favore di emigrati, immigrati e loro famiglie.
 - ii. erogazione di contributi, concessi annualmente dalla Giunta regionale alle associazioni iscritte all'Albo e finalizzati a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati o degli immigrati della Regione e delle loro famiglie.
 - iii. relazione periodica sull'attuazione delle iniziative e rendiconto della spesa, da presentare al competente Assessorato da parte delle associazioni beneficiarie dei suddetti contributi.
- Modalità di finanziamento degli interventi:
 - i. stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;
 - ii. contributi europei ed internazionali;
 - iii. contributi statali.

Normativa di riferimento:

- L.R. 9 APRILE 1990, N. 17 "INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DELLA EMIGRAZIONE E DELLA IMMIGRAZIONE"
- D.G.R. 21 SETTEMBRE 1999, N. 3189 "PIANO PER L'ANNO 1999 DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI CALABRESI EMIGRATI E DEGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI IMMIGRATI"